

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/361/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 31 maggio 1999, che attua la posizione comune 98/633/PESC definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1166/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 1167/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocado** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne** 5
- Regolamento (CE) n. 1169/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 1170/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CE) n. 1171/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 14
- Regolamento (CE) n. 1172/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 16

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1173/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce, per il mese di maggio 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	18
* Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/362/CE:


Decisione della Commissione, del 19 maggio 1999, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(1999) 1322]	22
---	----

1999/363/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1500]	24
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999)	27
* Rettifica del regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999)	27



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1999

che attua la posizione comune 98/633/PESC definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale

(1999/361/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

vista la posizione comune 98/633/PESC⁽¹⁾,

- (1) considerando che la posizione comune 98/633/PESC è intesa a consolidare l'appoggio al processo di Royaumont sulla stabilità e sul buon vicinato nell'Europa sudorientale;
- (2) considerando che il coordinatore del processo Royaumont, Sig. Roumeliotis, ha validamente contribuito all'evoluzione del processo;
- (3) considerando che al fine di consolidare e proseguire il lavoro compiuto fino ad ora occorre fornire al coordinatore gli strumenti logistici e le risorse di personale necessarie per poter continuare a svolgere le sue funzioni,

DECIDE:

Articolo 1

Per fornire un sostegno al coordinatore nell'adempimento dei suoi compiti il Sig. Roumeliotis è nominato rappresentante speciale dell'UE nel processo di Royaumont. Il rappresentante speciale svolge le sue funzioni sotto la responsabilità della presidenza dell'UE e in perfetta intesa con la Commissione, in base al mandato e al piano d'azione di cui agli allegati I e II della posizione comune 98/633/PESC.

Articolo 2

Il rappresentante speciale dell'UE agisce secondo gli orientamenti del Consiglio, cui riferisce regolarmente e in base alla necessità, sotto l'autorità della presidenza. La Commissione è pienamente associata all'azione.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente decisione per il periodo 31 maggio 1999 — 31 maggio 2000 è pari a 550 000 euro. Questo importo copre i costi della retribuzione del rappresentante speciale e della sua équipe, le spese di viaggio e quelle di comunicazione.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il comando di personale destinato a collaborare con il rappresentante speciale dell'UE. La retribuzione del personale che può essere inviato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE per affiancare il rappresentante speciale è assicurato, rispettivamente, da detto Stato membro o da detta istituzione.

3. Il Consiglio osserva che la presidenza, le istituzioni europee e/o gli Stati membri offrono, opportunamente, un sostegno logistico al coordinatore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 maggio 2000.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU L 302 del 12.11.1998, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/1999 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	56,9
	999	56,9
0707 00 05	052	76,1
	628	129,4
	999	102,7
0709 90 70	052	49,9
	999	49,9
0805 30 10	382	46,0
	388	47,8
	528	47,9
	999	47,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,5
	400	111,4
	508	79,7
	512	93,9
	524	80,2
	528	59,4
	804	105,0
	999	85,9
0809 20 95	052	226,8
	400	193,8
	999	210,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1167/1999 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadoi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione ⁽³⁾ fissa la norma di commercializzazione per gli avocadoi;

(2) considerando che la norma CEE-ONU FFV-42, relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadoi negli scambi internazionali tra i paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/ONU e a destinazione degli stessi, è stata modificata nel corso delle ultime sessioni del gruppo di lavoro CEE/ONU sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e sul miglioramento qualitativo; che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che al momento dell'adozione delle norme relative agli ortofrutticoli si tenga conto delle norme CEE/ONU raccomandate dal gruppo di lavoro stesso; che è pertanto opportuno procedere all'armonizzazione della norma comunitaria per gli avocadoi con la norma CEE/ONU corrispondente;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato come segue:

1) Al titolo II (Disposizioni concernenti la qualità), parte A (Caratteristiche minime), secondo comma, prima frase, i termini «sodi al momento della spedizione» sono aggiunti dopo i termini «devono essere».

2) Al titolo V (Disposizioni concernenti la presentazione), parte A (Omogeneità), il testo del primo comma è sostituito dal seguente [compresa la nota in calce ⁽¹⁾]:
«Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente avocadoi della stessa origine, varietà, qualità, colorazione ⁽¹⁾ e calibro.⁽¹⁾ Il mutamento di colore nelle varietà a buccia scura non è considerato un difetto, ma la colorazione dei frutti di uno stesso imballaggio deve essere uniforme al momento della spedizione.»*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.⁽³⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/1999 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1999****che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

(1) considerando che le prugne figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottate norme di commercializzazione; che il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

(2) considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1591/87, la normativa concernente le prugne; che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato V del regolamento (CE) n. 1591/87, relativo alle prugne; che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le prugne dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

(3) considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

(4) considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro

deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle prugne di cui al codice NC 0809 40 05 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato.

- 1) Nel titolo, i termini «i sedani da coste, gli spinaci e le prugne» sono sostituiti dai termini «i sedani da coste e gli spinaci».
- 2) All'articolo 1, primo comma, il quinto trattino è soppresso.
- 3) L'allegato V è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE PRUGNE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle prugne delle varietà (cultivars) derivate da:

- *Prunus domestica* L. *spp. domestica*
- *Prunus domestica* L. *spp. insititia* (L) Schneid
- *Prunus domestica* L. *spp. italica* (Borkh.) Gams
- *Prunus domestica* L. *spp. syriaca* (Borkh.) Janchen e
- *Prunus salicina* Lindl

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le prugne destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le prugne devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le prugne devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente esenti da parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.

Le prugne devono essere state raccolte con cura. Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.

Lo sviluppo e lo stato delle prugne devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le prugne sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria Extra*

Le prugne di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà. Esse devono essere:

- praticamente ricoperte di pruina secondo la varietà;
- di polpa resistente.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii) *Categoria I*

Le prugne di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà.

Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- difetti della buccia di forma allungata, che però non superino, in lunghezza, un terzo del diametro massimo del frutto; in particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le varietà «Regine Claudie dorate»⁽¹⁾,
- altri difetti della buccia, la cui superficie totale non superi 1/16 della superficie del frutto.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le prugne che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia la cui superficie totale non superi un quarto della superficie del frutto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

La determinazione del calibro minimo viene effettuata secondo lo schema seguente:

	Categorie Extra e I	Categoria II
Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾	35 mm	30 mm
Altre varietà	28 mm	25 mm
Mirabelles e Damsons	20 mm	17 mm

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco allegato alla presente norma.

Per la categoria «Extra», la differenza di diametro tra i frutti contenuti nello stesso imballaggio è fissata a 10 mm.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A. **Tolleranza di qualità**i) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

⁽¹⁾ Regine Claudie (albicocche verdi, Dauphines, Greengages) con buccia verde a riflessi leggermente giallastri.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2 %.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 4 %.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o peso di prugne che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prugne della stessa origine, varietà, qualità e (qualora sia imposta una calibrazione) dello stesso calibro e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Le prugne devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

Le prugne possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

- in piccoli imballaggi;
- disposte in uno o più strati separati l'uno dall'altro;
- alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria «Extra».

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. Natura del prodotto

- «Prugne» o «Susine», se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Denominazione della varietà.

C. Origine del prodotto

Paese d'origine e eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria;
- calibro (in caso di calibrazione) espresso in diametro minimo e massimo.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso

Andys Pride	Merton Gage (Merton)
Ariel	Merton Gem
Apple	Monarch
Beauty	Morettini 355 (Cœur de Lion)
Belle de Louvain (Bella di Lovanio)	Nubiana
Bernardina	Nueva Extremadura
Bleue de Belgique	Oneida
Blue Fré	Ontario
Burmosa	Ozark Premier
Cacanska lepotica (Belle de Cacak)	Pond's Seedling
Cacanska najbolja (Meilleure de Cacak)	President
Cacanska rana (Précoce de Cacak)	Prince Engelbert
California Blue (Blu, California)	Prince of Wales (Prince de Galles)
Calita	Prof. Collumbien
Coe's Golden Drop	Prune Martin
De Fraile (Fraila)	Queen Rosa
Denniston Superb	Queen's Crown (Cox's Emperor)
Early Orleans (Monsieur Hâtif)	Quetsche Blanche de Létricourt
Edwards (Colbus)	Red Beauty
Eldorado	Redgold
Emma Leppermann	Redroy
Empress	Regina Claudia Mostruosa
Formosa	Regina d'Italia
Friar	Reine-Claude d'Althan (Falso)
Frontier	Reine-Claude d'Oullins (Oullin's Gage)
Gaviota	Rosar Premier
Giant (Burbank Giant Prune)	Royale de Montauban
Goccia d'Oro	Royale de Tours
Golden Japan	Ruth Gerstetter
Grand Prix (Grand Prize)	Sangue di Drago
Grand Rosa	Santa Rosa
Hackman	Satsuma Improved
Hall	Seneca
Harris Monarch	Simka
Harry Pickstone	Songold
Heron	Starking Delicious
Impérial Epineuse	Sultan
Jefferson (Jefferson's Gage)	Swan Gage
Jori's Plum	Tragedy
June Blood	Utility (Laxton's Utility)
Kelsey	Valor
Kirke's Plum (Kirke)	Victoria
Laroda	Vision
Late Santa Rosa	Washington
Magna Glauca	Wickson
Manns Number One	Yakima
Marjorie's Seedling	Zimmers Frühzwetsche
Mariposa	

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/1999 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 927/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il corretto

funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 3 giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 927/1999 per i limoni, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 3 giugno e prima del 1° luglio 1999 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/1999 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(EUR/t)</i>			<i>(EUR/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	56,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	52,50
1001 90 99 9000	03	31,00	1101 00 15 9150	01	48,25
	02	0	1101 00 15 9170	01	44,50
1002 00 00 9000	03	62,00	1101 00 15 9180	01	41,75
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	41,00	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	30,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	27,00 (2)
1005 90 00 9000	04	40,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	30,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/1999 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	52,00
1107 10 99 9000	65,00
1107 20 00 9000	76,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1172/1999 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 1999
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	—	—
	02	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	04	0	0	0	0	0	—	—
	02	0	-1,00	-2,00	-3,00	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1173/1999 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1999****che stabilisce, per il mese di maggio 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro⁽³⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/1999⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente; che, tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'in-

roduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di maggio 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per il mese di maggio 1999 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1999.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 24.3.1999, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce, per il mese di aprile 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzino nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,46231	corone danesi
	325,267	dracme greche
	8,96446	corone svedesi
	0,658394	lire sterline

**DIRETTIVA 1999/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 1999**

che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che la sicurezza dei prodotti e il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi sono esigenze sociali che devono essere garantite nell'ambito del mercato interno; che la Comunità è venuta incontro a queste esigenze con la direttiva 85/374/CEE ⁽⁴⁾ e con la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁵⁾;

(2) considerando che la direttiva 85/374/CEE ha stabilito un'equa ripartizione dei rischi inerenti ad una società moderna, caratterizzata da un elevato livello di tecnicità; che con detta direttiva è stato possibile giungere ad un equilibrio accettabile tra i vari interessi in causa, in particolare la protezione della salute dei consumatori, l'incoraggiamento dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali in un regime di responsabilità civile armonizzato; che la suddetta direttiva ha così contribuito a sensibilizzare maggiormente gli operatori economici alla sicurezza dei prodotti e all'importanza che essa merita;

(3) considerando che il grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri raggiunto dalla direttiva 85/374/CEE non è totale, in quanto sono previste delle deroghe, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione dal quale sono esclusi i prodotti agricoli non trasformati;

(4) considerando che la Commissione controlla l'attuazione e gli effetti della direttiva 85/374/CEE, in particolare per i suoi aspetti relativi alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato interno che sono già stati oggetto di una prima relazione; che in questo contesto, a norma dell'articolo 21 della suddetta direttiva, la Commissione deve presentare una seconda relazione sull'applicazione di quest'ultima;

(5) considerando che l'inclusione dei prodotti agricoli di base nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE contribuirà a ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola; che questa inclusione risponde all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori;

(6) considerando che questi elementi inducono a modificare la direttiva 85/374/CEE per agevolare il legittimo risarcimento dei consumatori per i danni alla salute causati da prodotti agricoli difettosi;

(7) considerando che la presente direttiva incide sul funzionamento del mercato interno, in quanto gli scambi agricoli non risentiranno più delle disparità dei regimi in materia di responsabilità del produttore;

(8) considerando che il principio della responsabilità oggettiva di cui alla direttiva 85/374/CEE deve essere applicato a qualsiasi tipo di prodotto, compresi i prodotti agricoli, come definiti all'articolo 32, seconda frase del trattato e i prodotti di cui all'allegato II del trattato stesso;

(9) considerando che, in base al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di una maggiore protezione di tutti i consumatori e del buon funzionamento del mercato interno, includere i prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

⁽¹⁾ GU C 337 del 7.11.1997, pag. 54.

⁽²⁾ GU C 95 del 30.3.1998, pag. 69.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 marzo 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 aprile 1999.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/374/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per "prodotto" s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per "prodotto" s'intende anche l'elettricità.»

2) All'articolo 15, paragrafo 1 è soppressa la lettera a).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo *Per il Consiglio*

Il Presidente

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

H. EICHEL

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1999

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(1999) 1322]

(1999/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 1999, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per

i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 1999, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 1999, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Germania

- 600,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 125,000 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

- 650,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 450,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
- 1 500,000 tonnellate originarie della Namibia,
- 40,000 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di giugno 1999 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana:	14 431,000 tonnellate,
— Kenia:	142,000 tonnellate,
— Madagascar:	7 579,000 tonnellate,
— Swaziland:	3 213,000 tonnellate,
— Zimbabwe:	6 413,000 tonnellate,
— Namibia:	8 870,000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(1999) 1500]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata dal ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato intero⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

- (1) considerando che il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina dei mangimi composti; che tali mangimi sono stati distribuiti a un numero considerevole (approssimativamente il 25 %) di aziende avicole nel Belgio a partire dal 15 gennaio 1999; che l'origine della contaminazione non è stata ancora accertata;
- (2) considerando che a partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che hanno ricevuto tali mangimi; che le autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame soltanto il 1° giugno 1999; che potrebbero ancora essere presenti sul mercato prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati in queste aziende prima della data suddetta; che le autorità belghe non hanno ancora adottato tutte le misure opportune per garantire il ritiro di questi prodotti dal mercato;
- (3) considerando che, a quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali sono stati commercializzati con altri Stati membri e paesi terzi;
- (4) considerando che animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati; che è necessario istituire un piano di controllo

per valutare la presenza della contaminazione da diossina nei prodotti di origine animale;

- (5) considerando che le prove tossicologiche e epidemiologiche disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC); che l'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg; che non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari; che esistono dati sui livelli di base della contaminazione; che in mancanza di limiti internazionali o comunitari o nazionali per le diossine, le autorità devono utilizzare come riferimento i livelli di base;
- (6) considerando che la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽⁴⁾, ha istituito un sistema di rapido scambio di informazioni in caso d'urgenza;
- (7) considerando che la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, dispone che le materie prime per mangimi possono essere messi in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile;
- (8) considerando che, tenuto conto di quanto precede, occorre adottare misure urgenti per proteggere la salute del consumatore; che, non essendo stato possibile individuare l'origine esatta della contaminazione né rintracciare la distribuzione di tutti i prodotti potenzialmente contaminati, occorre applicare le misure suddette a tutti i prodotti avicoli di origine belga e ai prodotti ottenuti in altri Stati membri che possono avere ricevuto gli stessi mangimi o prodotti avicoli di origine belga;
- (9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di tutti i seguenti prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da polli domestici allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999:

- carni fresche di pollame, quali definiti nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- carni separate meccanicamente;
- carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio⁽²⁾;
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽³⁾;
- uova e ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ e prodotti destinati al consumo umano che contengano più del 2 % di uova o ovoprodotti;
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,

salvo se:

- i) i prodotti non sono derivati da animali allevati nelle aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, o
- ii) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina.

B. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di pollami domestici vivi allevati tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999, nonché di uova da cova deposte dagli animali suddetti nello stesso periodo, a meno che siano stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

2. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1, parte A, che non soddisfano le condizioni ivi stabilite ai punti i) o ii) siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti.

3. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di scambio rapido di infor-

mazioni), nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 1, parte B, o prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il Belgio effettua indagini

- sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati, e
- sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi,

e informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati sui risultati di tali indagini.

5. Il Belgio controlla il livello di diossina nei prodotti di origine animale.

A tale scopo presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

6. Il Belgio informa la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati della indagini circa la fonte della contaminazione dei mangimi da diossina.

Articolo 2

Ai fini degli scambi, il documento commerciale o se del caso, il certificato veterinario che scorta ogni consegna di animali vivi, uova da cova o prodotti elencati all'articolo 1 devono essere completati da una dichiarazione ufficiale, firmata dalla competente autorità belga, attestante che gli animali vivi o i prodotti di origine belga sono conformi alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova che sono stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono immediatamente:

- effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;
- individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;
- rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati questi mangimi e tutti i prodotti destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;
- rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti;

⁽¹⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

- provvedere affinché i prodotti suddetti siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti, a meno che si possa provare che non sono contaminati da diossina;
- informare immediatamente la Commissione e gli Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di rapido scambio di informazioni), nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;
- controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

Articolo 4

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure da esse applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 5 del 9 gennaio 1999)

A pagina 5, allegato III, «Lettonia», n. d'ordine 09.6527, colonna «Preferenza - 1.1 - 30.6.1999»:

anziché: «5,9 %»,

leggi: «5,3 %».

Rettifica del regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 5 del 9 gennaio 1999)

Allegato I «Ungheria» — Tabella 1 — «Contingenti tariffari a favore dell'Ungheria»:

— a pagina 11, numero d'ordine 09.5227, colonna «Contingente 1999 (t)»:

anziché: «2 040»,

leggi: «2 200»;

— a pagina 13, numero d'ordine 09.5253, colonna «Preferenza (1) 1.1-30.6.1999»:

anziché: «5,3 %»,

leggi: «3,5 %»;

— a pagina 28, allegato III, tabella «Polonia»:

tale tabella deve leggersi come segue:

«Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC / Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull	
	1. 1—30. 6. 1999	1. 7—31. 12. 1999
1704 90 10	6,8 %	6,3 %
1806 10 15	0	0
1901 90 91	0	0
Codice Taric 2005 90 80*60	0	0
2008 11 10	6,2 %	5,7 %
2008 91 00	4,7 %	4,1 %
2101 20 20	2,9 %	2,6 %
2101 20 92	0	0
2101 30 11	5,9 %	5,4 %
2101 30 91	6,5 %	6,0 %
2102 10 10	5,6 %	5,2 %
2102 10 90	6,7 %	6,2 %
2102 20 11	2,3 %	2,1 %
2102 20 19	5,1 %	5,1 %
2102 20 90	0	0
2102 30 00	2,3 %	2,1 %
2103 10	3,3 %	3,1 %
2103 20	4,6 %	4,2 %
2103 30 90	4,9 %	4,6 %
2103 90 90	3,8 %	3,5 %
2106 10 20	6,2 %	5,7 %
2106 90 92	3,3 %	3,1 %
2203	3,5 %	2,6 %
3302 10 21	3,3 %	3,1 %
3823 11 00	5,1 %	5,1 %
3823 12 00	0	0
3823 13 00	2,9 %	2,9 %
3823 19	0	0
3823 70 00	3,8 %	3,8 %»